

Verifica dei requisiti nella relazione di autovalutazione del Collegio sindacale

Il CNDCEC ha pubblicato una bozza delle linee guida, in consultazione fino al prossimo 6 maggio

/ Stefano DE ROSA

Il CNDCEC ha pubblicato, in consultazione fino al prossimo 6 maggio, la bozza di [documento](#) "La relazione di autovalutazione del Collegio sindacale", che intende fornire alcune **indicazioni applicative** in merito alla redazione della Relazione di autovalutazione prevista nella Norma Q.1.1. delle [Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate del CNDCEC](#) di aprile 2018.

Nelle premesse del documento viene ricordato come il processo di **autovalutazione** comprenda una fase istruttoria (durante la quale vengono raccolti dati e informazioni rilevanti) e una valutativa di quanto esaminato, con l'eventuale indicazione delle misure correttive che si intendono adottare. Un monitoraggio dell'effettiva attuazione delle azioni deliberate è opportuno che venga condotto durante le successive autovalutazioni (per le quali viene suggerita una periodicità almeno annuale).

Con riferimento alla **struttura** della relazione, viene proposta una suddivisione della stessa in tre parti, dedicate, rispettivamente, all'illustrazione del processo, all'autovalutazione dei profili soggettivi e all'autovalutazione del funzionamento dell'organo, seguite da un paragrafo dove vengono esposte le conclusioni.

Nella prima parte della relazione viene evidenziato che, ad **inizio mandato** e **annualmente**, per ciascun componente del Collegio, devono essere verificati i requisiti per l'esercizio dell'incarico in base ai criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal codice di autodisciplina cui la società ha dichiarato di aderire. Le relative risultanze sono poi riportate a verbale e trasmesse al consiglio di amministrazione, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e al curriculum vitae, per l'espletamento delle valutazioni rimesse al consiglio.

In particolare, il Collegio dovrebbe specificare:

- se la relazione attiene alla autovalutazione effettuata ad inizio mandato ovvero ad una autovalutazione periodica;

- la struttura del questionario sottoposto ai componenti del Collegio;
- il ruolo di eventuali consulenti esterni utilizzati nel processo di autovalutazione;
- la data di approvazione della relazione.

La seconda parte della Relazione espone i risultati in tema di autovalutazione dei **profili soggettivi**, cui il Collegio perviene a seguito della elaborazione delle risposte fornite ai questionari. La struttura proposta per questa sezione include i seguenti paragrafi:

- composizione quantitativa del Collegio;
- composizione qualitativa del Collegio;
- disponibilità di tempo;
- remunerazione.

Nell'ultima parte della Relazione il Collegio può esporre ed analizzare **i risultati** dei questionari in tema di autovalutazione del funzionamento dell'Organo. Viene sottolineato come "questa parte trovi spazio soltanto nelle Relazioni periodiche e non in quella di inizio mandato; in tale parte della Relazione il Collegio fornisce informazioni e si esprime – nell'ambito dei punti interessati – anche con riferimento all'attuazione di eventuali azioni correttive deliberate in occasione di autovalutazioni precedenti".

Nel paragrafo conclusivo eventuali obiettivi di miglioramento

È opportuno, infine, che la relazione preveda un **paragrafo conclusivo** contenente:

- le valutazioni circa l'adeguatezza della composizione del Collegio;
- la correttezza e l'efficacia del funzionamento dell'organo;
- le principali evidenze emerse dall'analisi svolta e gli eventuali obiettivi di miglioramento operativi e comportamentali da essa conseguenti, impegnandosi a verificarne il raggiungimento.